

N. R.G. 10259/2025



**TRIBUNALE DI ROMA
IL PRESIDENTE**

Nella persona del dottor Lorenzo Pontecorvo

ha emanato la seguente

ORDINANZA

nel procedimento iscritto al n. 10259 del ruolo generale degli affari da trattarsi in camera di consiglio dell'anno 2025

Letto il ricorso depositato in data 01/09/2025 dalla *Parte_1* [...] con cui è stata proposta, ai sensi di quanto previsto dall'art. 815 c.p.c., la ricusazione dell'arbitro Avv. Alessio Grassi nominato con verbale dell'8.8.2025;

esaminati gli atti e lette le memorie delle parti;

PREMESSO

La parte istante ha prospettato nei confronti dell'avv.to Grassi, nominato presidente del collegio arbitrale per dirimere la controversia nel procedimento arbitrale tra la *Parte_1* e *CP_1* una situazione suscettibile di valutazione ai sensi dell'art. 815 comma 1 n.6-bis) c.p.c. nella parte in cui prevede che, ai fini della ricusazione, rilevano anche le <<gravi ragioni di convenienza, tali da incidere sull'indipendenza o sull'imparzialità dell'arbitro>>.

Ha in particolare evidenziato che l'Avv. Alessio Grassi occupa a titolo gratuito una porzione dell'appartamento, ubicato in Roma Viale Mazzini, 140, adibito a Studio Professionale e condotto in locazione dall'Avv. Pierluigi Lucattoni, arbitro componente del collegio presieduto dall'avv.to Grassi e designato dalla ditta *CP_1*

[...]

Ha, altresì, precisato che l'Avv. Lucattoni, all'atto della proposta di nomina a Presidente del collegio arbitrale dell'Avv. Grassi, ha omesso di indicare il domicilio professionale di quest'ultimo presso lo Studio Professionale anzidetto - luogo ove, è stata fissata la sede del Collegio - pur premunendosi di indicare tutti gli altri dati.

Si sono costituiti CP_I e l'Avv. Grassi. Il primo ha eccepito in via preliminare la tardività del ricorso alla luce della non applicabilità alla fattispecie in esame della disciplina della sospensione feriale dei termini.

Nel merito i resistenti hanno concluso per il rigetto della ricusazione.

L'Avv. Grassi ha, in particolare, evidenziato di non avere in comune con l'Avv. Lucattoni nè l'avviamento nè la clientela e che l'utilizzo della porzione dell'appartamento, messo a disposizione dall'Avv. Alessandra Cardelli proprietaria dell'immobile sito in Roma al Viale Mazzini, 14, avviene saltuariamente e a titolo gratuito.

Ha, altresì, dichiarato di non sostenere alcuna spesa e che l'utilizzo del centralino, gestito dalla segretaria dipendente dall'Avv. Lucattoni, si esaurisce nella mera comunicazione telefonica ai clienti dell'Avv. Grassi del suo numero di cellulare.

In corso di causa le parti concordemente hanno confermato che l'Avv. Lucattoni conduce in locazione soltanto una parte dell'immobile sito in Roma Viale Mazzini, 140 e che l'Avv. Grassi utilizza una parte diversa rispetto a quella oggetto del contratto di locazione.

OSSERVA

L'eccezione di decadenza ai fini del deposito del ricorso deve essere disattesa considerando che, in tema di istanza di ricusazione di arbitro, il termine di cui all'art. 815 secondo comma c.p.c. è soggetto alla sospensione feriale (Cass 23638/2011).

Ciò premesso, l'art. 815 comma 1 n.6-bis) c.p.c. prevede che, ai fini della ricusazione, rilevano anche le *<<gravi ragioni di convenienza, tali da incidere sull'indipendenza o sull'imparzialità dell'arbitro>>*.

Una tale previsione, in ragione della sua ampiezza, è da ritenersi una norma di chiusura idonea a ricomprendere tutte quelle situazioni astrattamente rilevanti non solo con specifico riguardo ai rapporti tra l'arbitro e le parti bensì anche con riferimento a tutte quelle situazioni che potrebbero incidere sulla serena ed imparziale elaborazione di una decisione, eventualmente a maggioranza, dei componenti dell'organo giudicante.

Arbitro e giudice sono tenuti entrambi ad esercitare la loro funzione garantendo l'imparzialità del loro agire. Del resto, anche per l'arbitro sussiste l'esigenza - oltre che di essere - quella di apparire imparziali.

Con specifico riguardo al collegio arbitrale è anche da ricordare che sia l'arbitro nominato dalla parte che il Presidente del collegio Arbitrale sono soggetti ai medesimi doveri di indipendenza ed imparzialità che gravano sull'arbitro unico.

Non può tuttavia essere trascurata la considerazione che, solitamente e come è avvenuto nel caso concreto, la nomina del presidente non promana dalle parti, ma quest'ultimo riceve il suo incarico direttamente dagli arbitri di parte, il che gli attribuisce una più accentuata terzietà.

Sotto tale ultimo profilo e valutando il caso concreto è da ritenere che sussistono motivi di convenienza che impediscono la compresenza nello stesso collegio degli avvocati Grassi e Lucattoni, ciò per quanto di ragione.

È pacifico ed incontestato che i due arbitri componenti lo stesso collegio - pur in assenza di rapporti economici e professionali - prestano parte della loro attività professionale nello stesso appartamento.

Gli stessi inoltre sono legati da un rapporto di conoscenza pregressa sicuramente alimentata dalle inevitabili relazioni personali intercorse nel tempo. Una tale circostanza è anche avvalorata dal fatto che, tramite la condivisione dello stesso immobile, è stato proprio l'Avv. Lucattoni a proporre l'incarico di arbitro all'Avv. Grassi.

Una tale circostanza, anche confermata dallo stesso Grassi in udienza, costituisce un ulteriore elemento a sfavore della attuale composizione del collegio considerando la - sia pure potenziale - insorgenza di condizioni rapportabili ad un *debito morale* di riconoscenza in capo al presidente del collegio in favore di uno degli altri due componenti nominati dalle parti.

In un tale contesto non può essere trascurata l'ulteriore situazione concernente la concreta gestione dell'arbitrato considerando che il Segretario nominato con verbale del 7 agosto 2025 ha un rapporto di parentela molto stretta con il Presidente del Collegio.

Sussiste in definitiva una situazione idonea a compromettere la fiducia delle parti nell'organo giudicante.

La novità delle questioni trattate giustifica la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

- a) accoglie la ricusazione dell'arbitro Avv. Alessio Grassi;
- b) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese processuali.

1/12/2025

Il Presidente
(Lorenzo Pontecorvo)